

SPAZIO pronto
CONTAINEX
 +39 02-90631128
 www.containex.com
 Creare spazio con prefabbricati modulari

NORME E IMPRESA

SPAZIO pronto
CONTAINEX
 +39 02-90631128
 www.containex.com
 Creare spazio con prefabbricati modulari

Nello schema di decreto approvato c'è anche la riforma dei ricorsi contro l'aggiudicazione

Liti negli appalti, la precedenza va ad accordo bonario e arbitrati

PAGINA A CURA DI VALERIA UVA

Parte un nuovo processo per gli appalti, con la preferenza accordata a tutti i riti alternativi al Tar: dall'accordo bonario agli arbitrati che recuperano tutta la propria forza.

Si può riassumere così la portata del decreto che dà attuazione alla direttiva ricorsi, approvato venerdì dal Consiglio dei ministri in via preliminare e con modifiche dell'ultima ora (sulle quali riferiremo meglio sul prossimo numero).

In realtà il decreto va ben oltre l'introduzione di un termine sospensivo tra aggiudicazione e contratto a tutela dei ricorsi come previsto dalla direttiva europea (la 66/2007) e ne approfitta per sistemare il nodo degli arbitrati, dopo il divieto lasciato in eredità da Di Pietro e le proroghe che lo hanno sempre bloccato.

Le novità intervengono su due fasi diverse dell'appalto: un primo blocco sulla gara e in particolare sull'aggiudicazione, disegnando un percorso, tutto sommato abbastanza celere, dal periodo di sospensione alla pronuncia del giudice. Il secondo blocco è quello degli strumenti di tutela a disposizione nella fase di esecuzione del contratto, e dunque soprattutto accordo bonario in prima battuta e arbitrato in seconda speranza così di scoraggiare i ricorsi alla giustizia ordinaria.

LE GARE

Viene introdotto un nuovo termine di sospensione (la cosiddetta clausola di stand still) che passa dagli attuali 30 a 35 giorni. In questo arco di tempo - da conteggiare dall'invio dell'ultima comunicazione sull'aggiudicazione definitiva con allegata o una relazione sintetica sulle scelte fatte o i verbali di gara - la stazione appaltante deve astenersi dal firmare il contratto. Fanno eccezione il caso in cui la mancata esecuzione si legge nel testo - «determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare». La clausola non scatta se è stata pre-

TUTTI I RITI ALTERNATIVI

Procedure e responsabilità della riforma

IL BANDO. La stazione appaltante deve indicare nel bando o nell'invito se prevede l'arbitrato per le liti su quel contratto

I CANDIDATI. Se accettano il futuro arbitrato possono prevedere un ulteriore ribasso distinto da quello principale a fronte del risparmio di tempo ottenuto con l'arbitrato in caso di ricorso. Se richiesta in sede di giustificazione va presentata una relazione del concorrente che quantifica il risparmio e motiva l'ulteriore ribasso

IL VINCITORE. Può rifiutare la clausola compromissoria e quindi l'arbitrato: deve comunicarlo entro 20 giorni dall'aggiudicazione

LA STAZIONE APPALTANTE. Alla comunicazione della aggiudicazione definitiva spedita a tutti i concorrenti deve allegare una relazione sintetica sui motivi della scelta (o inviare i verbali). Deve attendere 35 giorni per stipulare il contratto (salvo alcune eccezioni)

IL CONCORRENTE "PERDENTE". Avvisa la stazione appaltante entro i 30 giorni per l'impugnativa dell'intenzione di presentare ricorso e indica le prime contestazioni. Se non lo fa il giudice può penalizzarlo sulle spese processuali e sul risarcimento del danno

LA STAZIONE APPALTANTE. Dopo l'informativa che preannuncia il ricorso deve valutare la situazione ed eventualmente annullare la gara in autotutela o attendere il ricorso

IL RICORRENTE. Presenta ricorso al Tar e ottiene l'effetto di bloccare subito la stipula del contratto fino alla pronuncia della sospensiva

IL GIUDICE. Se accoglie il ricorso e annulla l'aggiudicazione definitiva a contratto stipulato decide se dichiarare la privazione degli effetti del contratto o disporre il risarcimento del danno

LA STAZIONE APPALTANTE. In fase esecutiva in caso di riserve deve tentare la conciliazione attraverso l'accordo bonario e nominare un mediatore unico

IL MEDIATORE UNICO. Scelto tra magistrati ordinari e amministrativi, esperti del consiglio superiore dei Lavori pubblici e avvocati di Stato formula la proposta di transazione

GLI ARBITRI. Intervengono solo una volta fallito l'accordo bonario. Vanno scelti dalle parti tra soggetti che non hanno svolto arbitrati o difesa negli ultimi tre anni

sentata una sola offerta.

A sua volta il concorrente ha 30 giorni di tempo - e non più 60 - per ricorrere contro l'aggiudicazione. Prima di farlo però deve informare di questa intenzione la stazione appaltante, con alcune prime indicazioni sui motivi del contenzioso. In questo modo si mette l'amministrazione in grado di decidere se continuare e opporsi al futuro ricorso o se sospendere o annullare gli atti in autotutela senza arrivare davanti al giudice. Dalla presentazione del ricorso scatta la sospensiva del contratto in modo automati-

co, prima ancora cioè che sia il giudice a ordinarla. In ogni caso i termini per la pronuncia cautelare sono piuttosto ridotti e per arrivare alla prima pronuncia di sospensiva non si dovrebbe andare oltre un fisiologico periodo di 55 giorni. Più complicata è invece la questione se si entra nel merito dei processi: in questo caso la stessa relazione introduttiva ammette che si possa aspettare da 80 a 222 giorni per la sentenza e dunque per la firma del contratto.

Quello di fronte al Tar sarà un giudizio quasi esclusivo:

viene cancellata infatti la possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato che aveva tempi molto più lunghi. Resta però in piedi una corsia preferenziale per i commissari straordinari del decreto 185, per i quali è confermato quel particolare tipo di processo che non blocca la stipula del contratto e prevede solo il risarcimento del danno. Intorno al quale però si sarebbero già scatenate le reazioni negative della Commissione europea.

L'ACCORDO BONARIO

Viene rafforzato. Bisogna passare da qui prima di poter arrivare all'arbitrato o al Tar, poi per i dipendenti pubblici diventa più facile da firmare: l'accettazione della proposta non darà luogo a responsabilità amministrativa. Non sarà più però la commissione interna a gestire la trattativa, ma un nuovo «mediatore unico». Chi può farlo? I magistrati, amministrativi e contabili, gli avvocati, i dirigenti di prima fascia da cinque anni, gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Saranno pagati un terzo delle nuove tariffe per gli arbitri.

L'ARBITRATO


Previsto un nuovo incentivo: se la stazione ammette la clausola compromissoria già dal bando e l'impresa intende accettarla (può rifiutarla in fase di stipula) il candidato potrà «scommettere» sul contenzioso futuro. Come? Facendo un ribasso ulteriore ad hoc, che non si conta ai fini dell'anomalia. La scommessa sta nel risparmio che in caso di eventuale contenzioso si stima abbia l'impresa dai tempi più veloci dell'arbitrato rispetto alla giustizia togata. Le tariffe saranno fissate dal ministro delle Infrastrutture in un intervallo tra il 40 e il 70% di quelle forensi e non potranno essere aumentate.

L'ITER

Il decreto ora dovrà andare al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari, per poi tornare con eventuali modifiche al Consiglio dei ministri per l'ultimo sì. ■

Ma l'Igi teme ritardi sui lavori

Questa riforma rischia di allungare i tempi necessari per aprire i cantieri, non potrà mai avere un effetto di accelerazione». È critico a caldo il presidente dell'Igi **Giuseppe Zamberletti** che con queste parole ha aperto i lavori del seminario organizzato a Roma dall'Istituto grandi infrastrutture e che con un tempismo fuori dal comune era proprio dedicato al decreto di attuazione della direttiva ricorsi.



■ G. Zamberletti, presidente Igi

Ma dopo aver valutato con preoccupazione quello che sarà l'impatto del decreto sul contenzioso negli appalti

lo stesso Zamberletti ha rilevato che il legislatore «non aveva altra scelta». In altre parole il provvedimento «è del tutto in linea con quanto ci chiede l'Europa con la direttiva ricorsi».

Ma a tentare di rassicurare gli operatori e di fornire al contrario una lettura positiva delle norme ha pensato **Claudio Zucchelli**, capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi e grande regista dell'operazione. «Abbiamo stimato che fra la gara e la posa della prima pietra non passeranno più di 75 giorni, in media». Zucchelli ha anche ricordato che l'Italia aveva già un periodo di sospensione tra l'aggiudicazione e il contratto pari a 30 giorni e che «ora saranno 35». Al taglio dei tempi, secondo lui, contribuisce invece il nuovo termine per impugnare l'aggiudicazione che passerà da 60 a 30 giorni. Zucchelli ha anche insistito sul rafforzamento dell'accordo bonario «che finora - ha spiegato - non ha funzionato anche perché i dipendenti pubblici non se la sentivano di assumersi responsabilità». La riforma prevede che se la proposta di accordo è accettata per il pubblico dipendente è esclusa la colpa grave.

Davide Ponte, consigliere di Stato ha posto l'accento sul nuovo obbligo per le imprese di avvisare la stazione appaltante della volontà di impugnare l'aggiudicazione: «A chi non lo farà non sarà certo impedito di fare ricorso ma subirà conseguenze negative sulle spese di giudizio e sul risarcimento concesso». ■